

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

DELIBERAZIONE

N. 56

ORIGINALE

VERBALE DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Adunanza Ordinaria in Prima Convocazione
- Seduta Pubblica -

Oggetto: APPLICAZIONE ART.105, COMMA 5 DEL D.L. 18/20 - APPROVAZIONE IN VIA DEROGATORIA DELLE TARIFFE 2019 PER L'ANNO 2020

Addì **TRENTUNO LUGLIO DUEMILAVENTI**, alle ore **18:00** Solita sala delle Adunanze.

Previa l'osservanza delle formalità prescritte dalla vigente disposizione di legge, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

Risultano presenti:

1) SANTONI ALESSANDRO	Presente
2) BORELLI PIERLUIGI	Presente
3) MONCIATTI GABRIELE	Presente
4) VACCARI LORENZA	Presente
5) BERNARDONI DAVIDE	Presente
6) STEFANINI PAOLA	Presente
7) QUERZOLA SIMONE	Assente
8) SERRA ROBERTO	Presente
9) BICHICCHI MATTEO	Assente
10) SANTI SERGIO	Presente
11) GALEOTTI MARTINA	Assente
12) FABBRI SERGIO	Presente
13) URAGANI GIANCARLO	Presente

Partecipa il VICE SEGRETARIO COMUNALE, **Dr. BARBI PAOLO**, il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, **ING SANTONI ALESSANDRO - SINDACO**, assume la presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato.

Nomina scrutatori i Consiglieri: **STEFANINI PAOLA, SERRA ROBERTO, URAGANI GIANCARLO**

OGGETTO: Applicazione art.105, comma 5 del D.L. 18/20 - Approvazione in via derogatoria delle tariffe 2019 per l'anno 2020

IL CONSIGLIO COMUNALE

Il Sindaco illustra la proposta di mantenere le tariffe invariate per l'anno 2020 rispetto a quelle applicate per 2019. Come previsto espressamente da Deliberazione di Arera. Infatti è stata data all'Amministrazione Comunale la facoltà di approvare, in via derogatoria, le tariffe 2019 per l'anno 2020 entro il 30 settembre 2020. L'Amministrazione ha scelto comunque di mantenere una scadenza, la prima, al 16 settembre 2020 e la 2° al 16 novembre 2020. L'incasso della Tari con le due scadenze indicate consentirebbe il rientro dell'anticipazione di cassa. Il Sindaco Santoni conclude che un eventuale conguaglio che si rendesse necessario a seguito dell'approvazione del Piano Economico Finanziario da parte di Arera entro dicembre 2020, potrà essere recuperato sui contribuenti nelle annualità 2021/2022 e 2023. Il Sindaco conclude dicendo che nelle sedi opportune ha manifestato la sua contrarietà per il metodo usato: dovrebbe essere un'entrata comunale ma è tutto è stato deciso in altre sedi.

Il consigliere Urangani chiede se il mancato rispetto dei tempi di approvazione dei Piani Finanziari sia da addebitare ad ARERA od all'ente gestore. Il Sindaco risponde che i ritardi sono da imputare ad ARERA.

PREMESSO CHE, nel Comune di San Benedetto Val di Sambro, il servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti solidi urbani è un servizio a pagamento, la cui tassa è denominata TARI ed è disciplinata dai commi dal 639 al 705 dell'articolo 1 della legge n. 147 del 27/12/2013 (legge di stabilità 2014) e ss.mm.ii.;

DATO ATTO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 ha istituito, dal 1° gennaio 2014, la TARI, destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento dei rifiuti, quale componente dell'Imposta Unica Comunale (IUC);
- l'art. 1, comma 738, della Legge 27 dicembre 2019, n. 160 ha abolito, con decorrenza dal 2020, l'Imposta Unica Comunale, ad eccezione della Tassa sui Rifiuti (TARI);
- l'art. 8 del D.P.R. 27 aprile 1999, n. 158 disciplina il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti;
- il comma 702 dell'art. 1 della Legge 27 dicembre 2013, n. 147 fa salva la potestà regolamentare degli Enti Locali in materia di entrate prevista dall'art. 52 del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446;

VISTA la situazione sanitaria nazionale che ha portato il Governo a promulgare il DECRETO-LEGGE 17 marzo 2020, n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19";

RICHIAMATA la seguente evoluzione normativa riguardante la tempistica di approvazione delle tariffe TARI:

- a) *L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 “Il consiglio comunale deve approvare, entro il termine fissato da norme statali per l'approvazione del bilancio di previsione, le tariffe della TARI in conformità al piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dal consiglio comunale o da altra autorità competente a norma delle leggi vigenti in materia, ...”;*
- b) *L. n. 147/2013, art. 1, c. 683 bis (introdotto dall'art. 57 bis del D.L. n. 124/2019, convertito in L. n. 157/2019, vigente dal 25.12.2019) “In considerazione della necessità di acquisire il piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, per l'anno 2020, i comuni, in deroga al comma 683 del presente articolo e all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, approvano le tariffe e i regolamenti della TARI e della tariffa corrispettiva entro il 30 aprile. Le disposizioni di cui al periodo precedente si applicano anche in caso di esigenze di modifica a provvedimenti già deliberati”;*
- c) *L. n. 160/2019, art. 1, c. 779 “ Per l'anno 2020, i comuni, in deroga all'articolo 1, comma 169, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, all'articolo 53, comma 16, della legge 23 dicembre 2000, n. 388, e all'articolo 172, comma 1, lettera c), del testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali, di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, possono approvare le delibere concernenti le aliquote e il regolamento dell'imposta oltre il termine di approvazione del bilancio di previsione per gli anni 2020-2022 e comunque non oltre il 30 giugno 2020. Dette deliberazioni, anche se approvate successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine innanzi indicato, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno 2020”*
- d) *D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020, art. 107, in particolare i commi:*
 - *c. 2 “per le finalità di cui al comma 1, per l'esercizio 2020 il termine per la deliberazione del bilancio di previsione di cui all'articolo 151, comma 1, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 è differito al 31 luglio 2020 anche ai fini della contestuale deliberazione di controllo a salvaguardia degli equilibri di bilancio a tutti gli effetti di legge”*
 - *c. 4 “Il termine per la determinazione delle tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva, attualmente previsto dall'articolo 1, comma 683 bis, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, è differito al 30 giugno 2020”*
 - *c. 5 “I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021”;*
- e) *art.138 del Decreto-Legge 19 maggio 2020, n. 34 (“decreto rilancio”) rubricato “Allineamento termini approvazione delle tariffe e delle aliquote TARI e IMU con il termine di approvazione del bilancio di previsione 2020”, c. 1 che stabilisce “Sono abrogati il comma 4 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, il comma 779 dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2019, n. 160, e il comma 683-bis dell'articolo 1 della legge 27 dicembre 2013, n. 147”;*

RILEVATO CHE:

- ai sensi dell'art.138 del D.L. n. 34/2020 il termine di deliberazione delle tariffe e dei regolamenti dei tributi locali è attualmente il 31.7.2020, allineato al termine per l'approvazione del bilancio di previsione 2020 come da art. 107, c. 2 del citato D.L. n. 18/2020 convertito in L. n. 27/2020;
- resta in vigore il comma 5 dell'articolo 107 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27;

RICORDATO l'art. 1, c. 527, L. n. 205/2017 con cui sono state assegnate all'Autorità di regolazione per energia, reti e ambiente (ARERA) funzioni di regolazione e controllo in materia di rifiuti urbani e assimilati;

RICHIAMATA la delibera ARERA n. 443/2020 "Definizione dei criteri di riconoscimento dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio integrato dei rifiuti, per il periodo 2018-2021";

VISTA la delibera ARERA n. 158 del 5.5.2020 "Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza COVID-19", che ha stabilito che, nei casi in cui i corrispettivi all'utenza TARI siano determinati sulla base delle tabelle di cui all'allegato 1 del DPR n. 158/1999, vengono applicate riduzioni a utenze non domestiche che sono state soggette o non soggette a sospensione e a utenze domestiche disagiate, disponendo altresì che i gestori delle attività di gestione tariffe e rapporti con gli utenti provvedano a pubblicare sul proprio sito internet quanto previsto da detta delibera;

PRESO ATTO della deliberazione di ARERA del 23 giugno 2020 n. 238/200/R/rif recante "Adozione di misure per la copertura dei costi efficienti di esercizio e di investimento del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani e assimilati, per il periodo 2020-2021 tenuto conto dell'emergenza epidemiologica da COVID-19";

ATTESO CHE la delibera dell'autorità sopra richiamata ha comportato una modifica formale e sostanziale alle precedenti deliberazioni assunte in merito e soprattutto alla delibera ARERA n. 443/2019, con evidenti effetti sulla predisposizione del PEF 2020 svolto sino ad oggi acuendo le criticità legate ai tempi di approvazione dello stesso PEF e delle tariffe 2020 entro la scadenza di approvazione del Bilancio Preventivo;

PRESO ALTRESI' ATTO:

- che il nuovo metodo tariffario definito da ARERA (MTR), per le procedure estremamente complesse che lo caratterizzano, ha fatto emergere, soprattutto in questa fase di prima applicazione, diffuse difficoltà da parte del soggetto gestore, nella corretta quantificazione economica dei costi del servizio in base ai nuovi criteri, e nell'elaborazione di quanto richiesto dall'autorità;
- che, tale condizione, è stata inoltre aggravata a seguito delle ulteriori complessità operative determinate in seguito all'emergenza sanitaria legata al COVID-19;
- che ciò ha inevitabilmente determinato significativi ritardi nella procedura di definizione e validazione dei Piani Economico Finanziari e che, pertanto, ad oggi il Comune di San Benedetto Val di Sambro non dispone di un Piano Economico Finanziario che costituisce presupposto indispensabile per la determinazione della Tariffe 2020 e conseguentemente per l'approvazione del bilancio di previsione;

- che ad oggi, nelle more della compiuta definizione degli atti alla base della determinazione del PEF secondo le specifiche dettate dall’Autorità nei vari provvedimenti succedutosi, non è possibile procedere alla definizione del PEF validato rispettando le scadenze poste dalle norme richiamate;

RITENUTO OPPORTUNO, per quanto sopra richiamato, di ricorrere a quanto reso possibile in via derogatoria dal citato art. 107, c. 5 del D.L. n. 18/2020, convertito in L. n. 27/2020 che si riporta *integralmente*: “5. *I comuni possono, in deroga all'articolo 1, commi 654 e 683, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, approvare le tariffe della TARI e della tariffa corrispettiva adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, provvedendo entro il 31 dicembre 2020 alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario del servizio rifiuti (PEF) per il 2020. L'eventuale congruaggio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 può essere ripartito in tre anni, a decorrere dal 2021*”.

DATO ATTO che l’art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019, dispone che dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella usata per le banche e per gli istituti di credito;

RICHIAMATA la propria delibera n. 12 del 22/02/2019, esecutiva ai sensi di legge, di approvazione del piano finanziario TARI e delle relative tariffe per l’anno 2019;

RICHIAMATA, inoltre, la delibera ARERA n.158 del 7 maggio 2020 avente ad oggetto “*Adozione di misure urgenti a tutela delle utenze del servizio di gestione integrata dei rifiuti, anche differenziati, urbani ed assimilati, alla luce dell'emergenza da COVID-19*” che interviene definendo, tra l’altro, un meccanismo piuttosto complesso per la determinazione delle riduzioni del prelievo sulla TARI che i Comuni dovranno riconoscere alle utenze non domestiche, per effetto delle chiusure stabilite nel periodo dell’emergenza;

DATO ATTO inoltre che la metodologia prevista nella deliberazione sopra richiamata per la quantificazione delle riduzioni risulta, qualora l’amministrazione opti per l’approvazione delle Tariffe 2019, di difficile, se non impossibile, applicazione;

PRESO ATTO che le agevolazioni previste nella deliberazione dell’Autorità si traducono in interventi di riduzione della quota variabile della tariffa che dovranno essere quantificate da parte dell’amministrazione comunale in analogia alle indicazioni della delibera n.158/2020 citata utilizzando le ulteriori possibilità concesse dalle norme attuali agli EE.LL. in merito alla definizione ed approvazione di agevolazioni e riduzioni e nello specifico l’art.1 comma 660 della legge 147/2013;

RITENUTO, che, avvalendosi della facoltà contemplata all’art.1 comma 660 della legge 147/2013, le agevolazioni possano essere determinate attraverso un calcolo dell’entità della riduzione della quota variabile di ciascuna utenza coinvolta effettuato “a valle” della determinazione tariffaria evitando, in tal modo, l’effetto, peraltro non prescritto da ARERA, di dover ricalcolare tutte le tariffe “in equilibrio” cioè assicurando automaticamente l’invarianza del gettito acquisibile (andando quindi a non gravare sulle altre categorie tariffarie non interessate dalle agevolazioni);

DATO ATTO

- che il vigente regolamento comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. _____ in data odierna prevede espressamente all'art. 25/BIS comma 1 la facoltà di istituire specifiche agevolazioni in caso di gravi calamità naturali o particolari situazioni di emergenza sanitaria, che abbiano comportato l'obbligatorietà della chiusura delle attività;
- che alla copertura degli oneri finanziari correlati a tali agevolazioni si debba provvedere prevedendo il ricorso alla fiscalità locale;

RITENUTO pertanto, in analogia alla delibera n. 158/2020 dell'Autorità, individuare le seguenti categorie di utenze non domestiche e le relative percentuali di riduzioni:

- ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) prevedendo una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 30% della tariffa variabile;
- ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI calcolata forfettariamente al 30% della tariffa variabile;

RITENUTO ALTRESI' stabilire idonee agevolazioni sulla parte variabile e fissa della tariffa, un da calcolarsi in proporzione alle giornate di chiusura (fino ad un massimo del 30%), per quelle attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura);

RITENUTO INFINE di prevedere apposite ipotesi di riduzione della parte variabile della tariffa per quelle attività che, pur non essendo obbligate alla chiusura hanno sospeso temporaneamente la propria attività su base volontaria, previa presentazione di apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito della sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;

RITENUTO OPPORTUNO, in ossequio all'art. 3 e ss.mm.ii. della delibera n. 158/2020 di ARERA, attivare e disciplinare la particolare ipotesi di riduzione per le utenze domestiche disagiate, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), in possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;

DATO ATTO INFINE che le ipotesi di agevolazioni sopra individuate, pur non rispettando i criteri di calcolo previsti dalla deliberazione n. 158/2020 dell'Autorità in quanto non direttamente applicabili alle tariffe 2019, oltre a rispettarne lo spirito sono vantaggiose per le utenze direttamente coinvolte;

VISTO il vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 55 in data odierna;

VISTO lo Statuto Comunale ed il D. Lgs 267 del 18 agosto 2000, Testo unico degli Enti Locali;

RICHIAMATA la deliberazione consiliare n. 8 del 07.02.2020, esecutiva ai sensi di legge, con la quale l'Ente ha deliberato il bilancio di previsione 2020 – 2022;

ACQUISITI i pareri favorevoli, ai sensi degli artt. 49 e 147/bis del D.Lgs. n° 267/2000;

PRESENTI N° 10 ASTENUTI N° 3 (Santi, Fabbri e Uragani)

VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 7, FAVOREVOLI N° 7, CONTRARI Nessuno
espressi nei modi di legge

DELIBERA

- 1) **DI DARE ATTO** che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo del presente provvedimento;
- 2) **DI APPROVARE IN VIA DEROGATORIA** le tariffe della TARI adottate per l'anno 2019, anche per l'anno 2020, come consentito dal c. 5 dell'art. 107 del D.L. 18/2020 convertito in Legge 27/2020;
- 3) **DI DARE ATTO CHE** sarà applicato il disposto di cui all'art. 58 quinquies del D.L. 124/2019, convertito in L. 157/2019 e pertanto dal 1.1.2020 la tassazione degli studi professionali dovrà essere equiparata a quella per le banche e per gli istituti di credito;
- 4) **DI PREVEDERE ED APPROVARE** le seguenti ipotesi agevolative inerenti le utenze non domestiche:
 - **ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E GIÀ RIAPERTE** (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1a dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) una riduzione della parte variabile della TARI *calcolata forfettariamente* al 30% della tariffa variabile;
 - **ATTIVITÀ SOTTOPOSTE A SOSPENSIONE E NON ANCORA RIAPERTE** (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 1b dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e a queste immediatamente riconducibili) prevedendo una riduzione della parte variabile calcolata forfettariamente al 30% della tariffa variabile;
 - previa apposita richiesta in cui indicare i giorni di chiusura e altre informazioni presenti nella modulistica all'uopo predisposta agevolazioni sulla parte variabile e fissa della tariffa da calcolarsi in proporzione alle giornate di chiusura, per quelle attività che potrebbero risultare sospese, parzialmente o completamente (indicate a titolo esemplificativo nella Tabella 2 dell'Allegato A) alla delibera n.158/2020 e che non risultino immediatamente riconducibili alle categorie di cui sia stata disposta la sospensione e l'eventuale riapertura);
 - la riduzione della parte variabile della tariffa per quelle attività che, pur non essendo obbligate alla chiusura hanno sospeso temporaneamente la propria

attività su base volontaria, previa presentazione di apposita istanza che attesti, ai sensi del D.P.R. 445/2000, l'effettiva riduzione dei quantitativi di rifiuti prodotti a seguito della sospensione temporanea dell'attività per l'emergenza legata al diffondersi del virus COVID-19;

- 5) **DI APPROVARE IN ANALOGIA** a quanto previsto all'art.3 e ss. della delibera n. 158/2020 di ARERA, nelle more della completa definizione ed attuazione delle previsioni contenute nell'art 57-bis del D.L. 124/2019 ed in conformità dell'art. 39 comma 2 del vigente Regolamento Comunale per la disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), la riduzione per le utenze domestiche disagiate in possesso delle condizioni necessarie all'ammissione al bonus sociale per disagio economico per la fornitura di energia elettrica e/o fornitura di gas e/o per la fornitura del servizio idrico integrato;
- 6) **DI DARE CORSO**, non oltre il 31.12.2020, alla determinazione ed approvazione del piano economico finanziario (PEF) del servizio rifiuti per il 2020, con le modalità previste dalle delibere ARERA, prevedendo che l'eventuale conguaglio tra i costi risultanti dal PEF per il 2020 ed i costi determinati per l'anno 2019 possa essere ripartito al massimo in tre anni, a partire dal 2021;
- 7) **DI DARE ATTO CHE** alle tariffe TARI deve essere sommato il tributo provinciale per la tutela e la protezione ambientale, determinato dalla Città Metropolitana di Bologna ;
- 8) **DI DARE ATTO CHE** la copertura del costo delle agevolazioni sul tributo di cui all'art. 25/bis del vigente Regolamento di disciplina della Tassa sui Rifiuti (TARI), sono garantite attraverso l'utilizzo di apposita autorizzazione di spesa, ricorrendo a risorse derivanti dalla fiscalità generale del comune;
- 9) **DI DARE ATTO CHE** le scadenze di versamento per l'anno 2020, sono le seguenti:
 1. **1° Rata: 16/09/2020**
 2. **2° Rata: 16/11/2020**
- 10) **DI PROVVEDERE AD INVIARE**, nei termini di legge, esclusivamente per via telematica, la presente deliberazione mediante inserimento del testo nell'apposita sezione del Portale del Federalismo Fiscale, per la pubblicazione nel sito informatico di cui all'articolo 1, comma 3, del D. Lgs. 360/98;
- 11) **DI DICHIARARE**, a seguito di votazione separata avente il seguente esito:
PRESENTI N° 10 ASTENUTI N° 3 (Santi, Fabbri e Uragani)
VOTAZIONE PALESE: VOTANTI N° 7, FAVOREVOLI N° 7, CONTRARI Nessuno
la presente deliberazione immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, del D.lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

COMUNE DI SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

Proposta di deliberazione C.C. ad oggetto:

Applicazione art.105, comma 5 del D.L. 18/20 - Approvazione in via derogatoria delle tariffe 2019 per l'anno 2020

Parere di regolarità tecnica attestante la regolarità e la correttezza dell'azione amministrativa.

Il sottoscritto, in qualità di Responsabile di Area, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità tecnica e alla correttezza amministrativa della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 27.07.2020

IL RESPONSABILE DI AREA

Monica MUSOLESI

Parere di regolarità contabile attestante la regolarità contabile della proposta di deliberazione.

Il sottoscritto, in qualità di RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO, ai sensi dell'art. 49, comma 1, e 147 bis, comma 1 del T.U. approvato con D.Lgs. 18.08.2000, n. 267, esprime PARERE FAVOREVOLE in ordine alla regolarità contabile della proposta di provvedimento indicato in oggetto.

Li, 28.07.2020

IL RESPONSABILE AREA CONTABILITA' E BILANCIO

Giulia Celsa NALDI

**COMUNE DI
SAN BENEDETTO VAL DI SAMBRO**

CITTA' METROPOLITANA DI BOLOGNA

**DELIBERA CONSIGLIO COMUNALE
N. 56 del 31/07/2020**

OGGETTO:

Applicazione art.105, comma 5 del D.L. 18/20 - Approvazione in via derogatoria delle tariffe 2019 per l'anno 2020

Letto, approvato e sottoscritto.

**FIRMATO
IL SINDACO
ING SANTONI ALESSANDRO**

**FIRMATO
IL VICE SEGRETARIO COMUNALE
DR. BARBI PAOLO**

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).